

**CONVENZIONE QUADRO PER LA TRASMISSIONE DELL'ACCORDO DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA
(ART. 2-TER, D.LGS. 132/2014, INTRODOTTO DAL D.LGS. 149/2022)**

Premesso che

1. Il Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nel dare attuazione agli articoli da 1 a 5 della legge n. 30 del 14 febbraio 2003, dispone all'art. 76, comma 2, che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, istituisca presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali apposito albo per la registrazione delle Commissioni di certificazione istituite presso le università, pubbliche e private, comprese le fondazioni universitarie, abilitate alla certificazione ai sensi del comma 1 dello stesso articolo;
2. Il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Istruzione dell'Università ed ella Ricerca, del 14 giugno 2004 ha istituito l'albo delle commissioni di certificazione universitarie;
3. Il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro prot. n. 15/V/0005992/14.04.04 del 14/03/2011 ha istituito la Commissione di Certificazione dell'Università degli Studi Roma Tre (di seguito "Commissione");
4. La Commissione opera sulla base del proprio Regolamento (di seguito Regolamento della Commissione) depositato presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e pubblicato sul sito web della Commissione (www.certificazioneroma3.it);
5. L'Art. 2-ter, Decreto Legislativo 132/2014, introdotto dal Decreto Legislativo 149/2022, prevede la possibilità di trasmettere l'accordo di negoziazione assistita ad una delle Commissioni di certificazioni previste dall'art. 76, Decreto Legislativo 276/2003.

Tanto premesso,

la presente Convenzione Quadro disciplina le modalità di trasmissione e le tariffe per le prestazioni rese dalla Commissione relative alla trasmissione dell'accordo di negoziazione assistita di cui all'art. 2-ter, d.lgs. 132/2014.

Art. 1 – Definizioni

Ai fini della presente Convenzione si intende per:

Parti: i soggetti stipulanti la presente Convenzione Quadro, quindi l'Università degli Studi Roma Tre da un lato e, dall'altro, i soggetti che aderiscono alla presente Convenzione, mediante sottoscrizione dell'apposito modulo di adesione allegato (all. 2).

Attività: le prestazioni rese dalla Commissione, ai sensi delle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti, come dettagliate nel successivo art. 2.

Parti convenzionate: i soggetti che aderiscono alla presente Convenzione mediante sottoscrizione dell'apposito modulo di adesione (all. 2) al fine di usufruire delle Attività della Commissione per sé e/o per i soggetti ad essi collegati. Ai fini della

presente definizione si intendono per soggetti collegati, a titolo esemplificativo: i clienti del professionista o dello studio professionale o dell'associazione professionale convenzionati; i soggetti aderenti alle associazioni rappresentative dei datori di lavoro o dei lavoratori convenzionate; le imprese appartenenti a gruppi, a reti, a consorzi, a raggruppamenti o altrimenti comunque collegate al soggetto convenzionato.

Parti richiedenti: i soggetti che richiedono alla Commissione, con la presentazione di apposita istanza, l'espletamento delle Attività di cui all'art. 2.

Art. 2 - Oggetto

1. La presente Convenzione si applica alla seguente Attività: trasmissione dell'accordo di negoziazione assistita di cui all'art. 2-ter, Decreto Legislativo 132/2014, introdotto dal Decreto Legislativo 149/2022.

Art. 3 – Modalità di svolgimento

1. L'Attività sarà svolta secondo le modalità previste dalla legge, dai regolamenti amministrativi, dal Regolamento interno della Commissione di certificazione e dalla Procedura allegata alla presente Convenzione.
2. All'Attività si applica la disciplina delle prestazioni eseguite dalle Università in conto terzi ai sensi e per gli effetti dell'art. 66, D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382. Il responsabile scientifico della presente Convenzione è il Presidente della Commissione.

Art. 4 – Corrispettivo e Modalità di pagamento

1. A titolo di corrispettivo per l'espletamento dell'Attività di cui al precedente art. 2, sarà praticata la seguente tariffa, oltre I.V.A.: € 150,00 (centocinquanta/00).
2. I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario, **solo a seguito di ricezione della fattura** emessa dai Servizi Amministrativi, Area Finanziaria dell'Università degli Studi Roma Tre, contenente tutti i riferimenti per effettuare il versamento. La fattura, trasmessa elettronicamente e in copia cortesia via PEC alle Parti istanti, dovrà essere saldata entro 5 (cinque) giorni dalla sua ricezione.
3. La fattura sarà intestata al soggetto indicato nell'istanza e nel modulo di intestazione della fattura. L'intestatario della fattura deve essere unico, non è prevista la suddivisione dell'importo dovuto in più fatture.
4. Il bonifico dovrà riportare la seguente causale: **saldo fattura n..... per pagamento spese di deposito.**

Art. 5 – Riservatezza e responsabilità

1. L'Università e la Commissione si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, di cui fossero venuti a conoscenza in forza della presente Convenzione, fatto salvo il diritto delle autorità pubbliche competenti all'acquisizione di informazioni o dati nei termini di legge. I dati acquisiti dalla Commissione nello svolgimento dell'Attività vengono trattati in conformità alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali con le specificazioni previste nell'apposita modulistica privacy che verrà sottoscritta dalle Parti Richiedenti al momento della presentazione dell'istanza.

2. Nell'esecuzione dell'Attività la Commissione non assume nessuna responsabilità né verso le Parti Richiedenti né verso i terzi, per i contenuti degli accordi di negoziazione assistita e la competenza della Commissione attiene esclusivamente al deposito e alla conservazione dell'accordo.

Art. 6 – Controversie

Con l'adesione alla presente Convenzione si conviene di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione del presente atto. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, qualsiasi controversia in ordine all'esecuzione dello stesso sarà risolta mediante arbitrato rituale ai sensi dell'art. 806 e successivi del Codice di procedura Civile Italiano.

Art. 7 – Adesione alla presente Convenzione quadro

L'adesione alla presente Convenzione Quadro avviene attraverso la sottoscrizione e la trasmissione dell'apposito Modulo di adesione redatto secondo il modello allegato alla presente Convenzione (all. 2). Con l'adesione alla presente Convenzione le Parti accettano integralmente anche per le Parti Richiedenti ad esse collegate le modalità di trasmissione degli accordi, così come specificate nella Procedura operativa allegata e pubblicata sul sito web della Commissione.

Roma, 24 gennaio 2024
Per l'Università degli Studi Roma Tre
Il Direttore della Direzione 3
Dott. Giuseppe Colapietro

Allegato 1

PROCEDURA OPERATIVA

per la trasmissione dell'accordo di negoziazione assistita **(art. 2-ter, D. Lgs. 132/2014, introdotto dal D. Lgs. 149/2022)**

La trasmissione dell'accordo di negoziazione assistita (di seguito Accordo) alla Commissione di certificazione dell'Università Roma Tre deve avvenire con la procedura di seguito descritta.

ADESIONE ALLA CONVENZIONE QUADRO

La trasmissione dell'Accordo avviene sulla base dell'adesione alla Convenzione quadro (modulo di adesione – all.2), che deve essere indicata nell'istanza di trasmissione. L'adesione può essere effettuata anche dal singolo professionista o dagli studi professionali per i propri clienti.

ISTANZA

L'istanza di trasmissione dell'accordo di negoziazione assistita deve essere effettuata dalle Parti richiedenti avvalendosi dell'apposito modulo predisposto dalla Commissione ([link](#)), compilato in ogni sua parte e **sottoscritto digitalmente dalla parte istante**. Il modulo può essere trasmesso da una delle parti dell'Accordo o dai legali che hanno prestato assistenza all'Accordo di negoziazione **muniti di apposita delega** (v. fac simile di delega [link](#)).

All'istanza devono essere **allegati** i seguenti documenti:

1) **Accordo di negoziazione assistita.**

In caso di **accordo di negoziazione assistita perfezionato in modalità telematica**, la copia trasmessa deve essere formata e sottoscritta nel rispetto delle disposizioni del d.lgs. 82/2005;

In caso di **accordo di negoziazione assistita perfezionato in modalità analogica**, la sottoscrizione delle parti deve essere certificata dagli avvocati che hanno prestato assistenza con firma digitale nel rispetto delle regole tecniche di cui all'art. 20, comma 1-bis, d.lgs. 82/2005;

2) **Modulo di informativa e autorizzazione al trattamento dei dati personali** (link), compilato in ogni sua parte e firmato digitalmente **da ciascuna parte** dell'Accordo e **dagli avvocati** che hanno prestato assistenza all'Accordo;

3) **Modulo contenente i dati per l'emissione della fattura elettronica** (link); la fattura sarà intestata ad un unico soggetto indicato nell'istanza e nel modulo per l'emissione della fattura elettronica e non sarà prevista la ripartizione dei costi tra le Parti istanti.

4) **Dichiarazione degli avvocati** (link) che hanno assistito le Parti di aver verificato, sotto la propria responsabilità, di aver accertato il rispetto delle norme di legge e che le Parti fossero dotate dei poteri necessari alla sottoscrizione dell'accordo.

MODALITA' TRASMISSIONE

La **trasmissione** dell'istanza e dei relativi allegati deve avvenire esclusivamente mediante PEC della parte istante al seguente **indirizzo PEC** della Commissione di certificazione dell'Università Roma Tre: **negoziazione.assistita@ateneo.uniroma3.it**

Non saranno prese in considerazione istanze trasmesse da posta elettronica non certificata.

L'oggetto dell'email di trasmissione dovrà tassativamente riportare la seguente dicitura: *"Istanza di trasmissione- nomi delle parti – data di stipula"*.

Per ulteriori informazioni si prega di contattare la dott.ssa Roberta Salvatori al seguente indirizzo email: roberta.salvatori@uniroma3.it

Accettazione della trasmissione e deposito dell'Accordo

La Commissione accetta la trasmissione dell'Accordo esclusivamente con le modalità definite della presente Procedura e previa verifica della correttezza e completezza della documentazione richiesta.

Il deposito dell'Accordo si perfeziona con la formale comunicazione che, a seguito delle suddette verifiche, la Commissione effettuerà con apposita comunicazione PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nell'istanza di trasmissione. La comunicazione della Commissione conterrà una copia informatica dell'Accordo con l'attestazione di avvenuto deposito, firmata digitalmente dalla Commissione e con indicazione del numero di protocollo.

In ogni caso, l'efficacia della trasmissione e del deposito è subordinata alla verifica dell'avvenuto pagamento degli oneri dovuti.

Pagamento degli oneri dovuti

Il pagamento della fattura dovrà avvenire entro 5 giorni dalla ricezione della medesima, notificata elettronicamente e in copia di cortesia a mezzo PEC. **Non potranno essere accettati versamenti a**

mezzo bonifico effettuati prima dell'emissione della fattura. Le Parti, una volta effettuato il bonifico secondo le modalità di cui sopra, dovranno trasmettere copia della relativa distinta a mezzo PEC all'indirizzo: negoziazione.assistita@ateneo.uniroma3.it